PuntoSicuro

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 22 - numero 4693 di Giovedì 07 maggio 2020

Rischio Coronavirus: aspetti organizzativi e gestionali

Aspetti organizzativi e gestionali del D.Lgs. 81/2008 sulla valutazione del rischio "Coronavirus" e le domande che più di frequente vengono rivolte agli "addetti ai lavori".

Le domande che più di frequente vengono rivolte agli "addetti ai lavori", in particolare ai ***"Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)*** ed ai ***Medici Competenti (MC)***, interni o esterni, è se:

- il D.Lgs. 81/2008 è la norma a cui fare riferimento per la valutazione del rischio *"Coronavirus"*;
- è necessario fare riferimento ad altre norme;
- bisogna aggiornate il **"Documento sulla Valutazione dei Rischi"(DVR).**

In questo contesto, a parere di chi scrive, gli argomenti prioritari su cui bisogna focalizzare l'attenzione, dovrebbero iniziare prima di tutto dagli aspetti *organizzativi* e *gestionali* da mettere immediatamente in atto a seguito della valutazione del rischio *"Coronavirus"* che necessariamente coinvolge tutti i soggetti *definiti* dal D.Lgs. 81/2008 e cioè i ***Datori di Lavoro***, i ***Dirigenti*** , i ***Preposti***, i ***Lavoratori*** e gli ***Enti di Staff***, quali in particolare il ***"Servizio di Prevenzione e Protezione"*** ed il ***"Medico Competente"***, funzioni aziendali obbligatorie, cosiddette "cogenti", le cui conoscenze, competenze, esperienze e capacità manageriali riguardano rispettivamente la sicurezza sul lavoro e la salute dei lavoratori.

Per quanto sopra, saranno trattate le citate argomentazioni cercando di riportare testualmente i contenuti normativi di singoli articoli specifici del D.Lgs. 81/2008 ai quali fare riferimento, soprattutto perché le tematiche coinvolgono anche tutti gli Enti dello Stato preposti alla verifica ed al controllo in materia, come gli Ufficiali di Polizia Giudiziaria, gli Ispettori delle ASL, gli Ispettorati Provinciali del Lavoro, gli Uffici Giudiziari, la Magistratura, i Carabinieri, gli Ispettori dell'INAIL e altri Istituti.

Chi scrive, avendo lavorato come *Dirigente* del *Servizio di Prevenzione e Protezione* del Gruppo fino al 2003 e attualmente come *Presidente* e *Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione esterno* di una Società di consulenza in materia di salute, sicurezza sul lavoro, ambiente e qualità, si è interessato evidentemente per ragioni professionali del processo di valutazione dei rischi e, a fronte dell'attuale emergenza epidemiologica dovuta al *"Coronavirus"*, è sembrato normale riferirsi al D.Lgs. 81/2008 che tratta la *"tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"*.

Pubblicità
<#? QUI-PUBBLICITA-SCORM1-[EL0499] ?#>

Fermo restando tutte le misure di salute e sicurezza sul lavoro indicate dalle Istituzioni dello Stato per combattere il *"Coronavirus"*, si è cercato di indicare, da parte di chi scrive, le misure di prevenzione e protezione previste sia da singoli

articoli di carattere generale, che d'articoli di carattere specifico del D.Lgs. 81/2008 che il *Datore di Lavor*o deve mettere in atto, per orientare l'idonea condotta soprattutto nei confronti dei *Lavoratori*, sotto la vigilanza dei *Dirigenti* e dei *Preposti*, in termini soprattutto di comportamenti "individuali", meglio in una sorta di "autocontrollo" per la propria salute. Questo perché con riferimento ai rischi specifici, ci sono articoli del D.Lgs. 81/2008 riguardanti l'informazione e la formazione, articoli sulla vigilanza, articoli sulla sorveglianza sanitaria e articoli specifici sulla fornitura individuale dei ***Dispositivi Individuali di Protezione (DPI)***, da indossare specificatamente, come nel nostro caso, per l'esposizione a *"Coronavirus"*.

E' opportuno, per un idoneo orientamento sulle possibili cautele da adottare, fare riferimento alla definizione di *"luogo di lavoro"* previsto dal D.Lgs. 81/2008, e, in tal senso, fare riferimento per esempio ad un "*negozio alimentare*" appare un classico esempio di "luogo" per tutte le persone che vi lavorano, sia che esse siano *Datori di Lavoro* o *Lavoratori*, ma anche e soprattutto per chi lo frequenta come *"cliente"*, il quale è una persona che, per il semplice fatto che accede nei luoghi di lavoro, deve anche lui essere tutelato. Il *"luogo di lavoro"* pertanto, nell'accezione della definizione del D.Lgs. 81/2008, è qualsiasi luogo in cui si svolge una attività lavorativa, sia essa pubblica o privata, dove si producono beni o servizi. Per queste brevi inziali considerazioni l'oggettivo riferimento al D.Lgs. 81/2008, a parere di chi scrive, appare, anche dal punto di vista giuridico, quale strumento più pertinente per gestire questa grave situazione di pandemia da *"Coronavirus"*. Accadimento, da rilevare, mai gestito, in quanto del tutto nuovo, e mai avvenuto in precedenza che sta comportando la rimodulazione continua, giorno dopo giorno, della valutazione dei rischi. Infatti, finora, anche se la valutazione dei rischi ha riguardato molteplici fattori ad alto rischio, ben definiti ed identificati dal D.Lgs. 81/2008 come *"Agenti Biologici",* questi non hanno mai riguardato l'esposizione a *"Coronavirus"* che non è stato, precedentemente, mai identificato nell'uomo.

Da evidenziare, in questo particolare e complesso processo di valutazione, che una diversificazione va necessariamente fatta, in termini assoluti e relativi, tra le attività professionali ***mediche*** e ***infermieristiche*** e le attività lavorative normalmente svolte in tutte le altre attività economiche. Questo perché le professioni di *medico* e di *infermiere*, cioè quelle che si svolgono specificatamente in Ospedale, nelle Case di Cura, nei Laboratori di riabilitazione o nei Laboratori di analisi nei quali si analizzano campioni o reperti che riguardano la potenziale presenza di *"Coronavirus"*, sono attività in cui è stato visto un infido *"Agente Biologico"* molto aggressivo e addirittura potenzialmente più letale rispetto ad altri pericolosi Virus conosciuti. Questa differenziazione lavorativa quindi è estremamente necessaria perché nell'attività *medica* ed *infermieristica* si è direttamente esposti al rischio *"Coronavirus"* proprio per il necessario e come dire "obbligatorio" contatto diretto con pazienti contagiati o potenzialmente contagiati.

Per tutte le altre attività lavorative invece, di cui ci si sta interessando, la presenza del rischio *"Coronavirus"* non deriva direttamente dall'attività svolta, ma può derivare dalla frequentazione dei *luoghi di lavoro* da parte di persone contagiate o potenzialmente contagiate. Comunque per la gestione di attività ad alto rischio il D.Lgs. 81/2008 prevede l'adozione di misure di prevenzione e protezione che altro non indicano se non il bisogno di intervenire "preventivamente" per ridurre quanto più possibile il rischio, proprio perché, se non gestito opportunamente, può produrre eventi lesivi potenzialmente letali che giustificano un obiettivo finale che è quello di eliminare totalmente il *"Coronavirus"*.

Si va inoltre discutendo, da parte di alcuni "addetti ai lavori", che non sarebbe necessario l'aggiornamento del ***"Documento sulla Valutazione dei Rischi" (DVR)*** che invece, come noto, è un istituto giuridico che impone al *Datore di Lavoro*, durante l'esercizio di una certa attività lavorativa, di valutare tutti i rischi presenti nelle attività svolte ai fini della tutela della salute e della sicurezza del lavoratori e per tutte le altre persone che dovessero frequentare il luogo di lavoro. Ovviamente, essendo obbligatorio valutare tutti i rischi, di conseguenza è necessario aggiornare il **DVR** per registrare le misure di prevenzione e protezione adottate, vale a dire tutte quelle misure di cautele organizzative e gestionali che servono concretamente ad eliminare o almeno ridurre quanto più possibile i rischi. Per quanto riguarda il *"Documento sulla Valutazione dei Rischi"* ogni organizzazione lavorativa ne deve possedere uno e per quanto riguarda il suo "aggiornamento", molti autori dicono che per il *"Coronavirus"*, non essendo direttamente collegato all'attività lavorativa svolta, come nel caso dei *medici* e degli *infermieri*, non è necessario ed obbligatorio effettuare la valutazione di questo rischio e di conseguenza aggiornare il **DVR**. Naturalmente questa posizione, in particolare da parte degli Enti di Stato preposti alle verifiche ed ai controlli in materia di salute e sicurezza sul

lavoro (in particolare la Magistratura), non è condivisa, proprio alla luce delle disposizioni normative previste dal D.Lgs. 81/2008 che promuove una condizione in cui, anche se il rischio non derivi dall'attività lavorativa direttamente svolta o anche se il rischio non sia direttamente presente nelle attività svolte (come nel caso di esposizione a *"Coronavirus"*), questa condizione deve essere valutata, perché ci si trova di fronte ad un nuovo rischio ? come citato mai valutato - che può derivare sia dalla frequentazione dei *luoghi di lavoro* che per qualsiasi altra ragione e quindi essere fonte di contagio. Di conseguenza il *"Coronavirus"* è un alto rischio strettamente connesso all'attività svolta.

Gli articoli specifici del D.Lgs. 81/2008 in materia, sono in particolare l'art. 15 *(Misure generali di tutela)* che impone al *Datore di Lavoro* di avere riguardo a tutti i rischi che connotano l'attività lavorativa ed in particolare di integrare la prevenzione con la valutazione delle influenze ambientali, l'art. 17 (*Obblighi del datore di lavoro non delegabili*), l'art. 28 (*Oggetto della valutazione dei rischi*) e l'art. 29 (*Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi*) che richiamano una concezione onnicomprensiva dei rischi, in particolare l'art. 29 che specifica come le modalità di effettuazione della valutazione devono avere riguardo di tutti i rischi che si manifestano durante l'attività lavorativa. C'è quindi l'oggettiva esigenza di valutare il rischio *"Coronavirus"* ed aggiornare di conseguenza il *"Documento sulla Valutazione dei Rischi"* in funzione appunto di questo nuovo rischio, anche per la connotazione giuridica che si deve dare a questo *"Agente Biologico"* che, tra l'altro, trova espressa disciplina nell'art. 10 (*Informazione e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro*).

Quanto sopra determina, sotto il profilo applicativo, che ciascun *Datore di Lavoro* deve valutare il rischio *"Coronavirus"* e, in questo senso, diventa fondamentale la collaborazione specialistica del ***"Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione"*** e soprattutto la collaborazione riferita a questo specifico rischio del ***"Medico Competente"***. Figure queste presenti anche in tutti gli Enti di verifica e di controllo dello Stato (anche presso la Magistratura) come professionista maggiormente in grado di fornire al *Datore di Lavoro* indicazioni riguardante l'eventuale *sorveglianza sanitaria* per questo particolare tipo di rischio. Quindi a carico del *Datore di Lavoro*, coadiuvato da queste due principali figure professionali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sorge l'obbligo di aggiornare il *"Documento sulla Valutazione dei Rischi"* e di prendere quindi idonee misure di prevenzione e protezione.

Naturalmente le cautele per gestire questo rischio sono di varia natura che muovono innanzitutto dall'obbligo di informare e formare i lavoratori circa questo nuovo rischio, soprattutto con modalità comportamentali "individuali" - come fatto cenno in una sorta di "autocontrollo" della propria salute - che valgono per tutti e che, per quanto riguarda il mondo del lavoro, è stato oggetto di un ***"Protocollo"*** specifico da parte del Governo riguardante il contagio (*"Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro")* che è stato stipulato il 14 Marzo 2020 e concordato con le parti sociali per combattere questo tipo di rischio.

Però, per fare ripartire l'attività industriale, la cosiddetta FASE 2, sarà essenziale che vengano prese cautele, a parere di chi scrive, in base al D.Lgs. 81/2008. La prima cautela è quella di informare e formare i lavoratori, come per esempio quello di avere informato della cosiddetta distanza interpersonale, e da queste tutte le altre cautele per non subire il potenziale contagio, come l'obbligo di fornitura dei ***"Dispositivi di Protezione Individuale" (DPI)*** specificati in particolare nel Titolo X (ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI) del D.Lgs. 81/2008. Questi DPI non sono altro che la famosa ***mascherina***, i ***guanti***, i ***gel igienizzanti***, le ***barriere*** (per esempio quelle in Plexiglass) ed altri DPI ritenuti necessari ed opportuni rispetto alla specifica attività lavorativa svolta per evitare il contatto diretto o indiretto, come quello per esempio con il pubblico, tra l'operatore ed operatore, tra operatore ed il pubblico e altre evenienze.

Da sottolineare ulteriormente che, come fatto cenno, una cosa è l'entità del rischio del *medico* e dell'*infermiere* per il contatto "diretto" con il paziente potenzialmente contagiato, quindi una situazione lavorativa più rigorosa e quindi si devono scegliere **DPI** più mirati da indossare, altra cosa è la situazione di rischio di qualunque altro lavoratore che per il solo fatto che possa essere a contatto con altre persone, con clienti del pubblico o con fornitori che a secondo dei casi potrebbero essere contagiati, l'entità e la natura dei **DPI** può e deve cambiare. Altra accortezza è la ***sanificazione*** dei luoghi di lavoro, anche questa una cautela per la particolare volatilità potenziale del *"Coronavirus"*.

Sotto il profilo invece di carattere generale nel D.Lgs. 81/2008 trova applicazione la vigilanza sui lavoratori, per effettuare la quale il *Datore di Lavoro*, direttamente o tramite i suoi diretti collaboratori, quali i *Dirigenti* ed i *Preposti*, deve assicurare che le direttive di prevenzione e protezione, le informazioni date, i DPI forniti, vengano osservate o usati. In parallelo c'è il tema della *Sorveglianza Sanitaria* che di per sé, fermo restando l'attività *medica* ed *infermieristica*, non è direttamente richiesta per la presenza di questo *"Coronavirus"*, ma potrebbe essere necessaria proprio per l'esito della valutazione dei rischi effettuata da parte del *"Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione"* congiuntamente al *"Medico Competente"*. a supporto del *Datore di Lavoro,* per le decisioni operative da intraprendere, in particolare per categorie di lavoratori che più specificatamente sono a contatto con persone.

Un doveroso cenno riguarda la crisi economica in atto per la "serrata" ? cosiddetto *"lockdown"* ? di quasi tutte le attività lavorative, a causa della quale, potrebbe indurre la singola azienda a sottovalutare, per costi da sostenere, alcuni obblighi del D.Lgs. 81/2008 e delle indicazioni del Governo, di cui si è fatto cenno. In merito c'è solo da rilevare che la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro è un obbligo naturale per ogni *Datore di Lavoro* e che questo obbligo non deriva dall'attuale situazione di emergenza epidemiologica, come più volte accennato eccezionale, ma deriva in forza delle disposizioni normative proprio del D.Lgs. 81/2008, dovute da qualsiasi mutamento dell'organizzazione del lavoro, da qualsiasi evoluzione tecnico-scientifica attuabile con riferimento all'organizzazione, da qualsiasi infortunio, da incidente, da malattia professionale rilevante o da qualsiasi mutamento che possa essere significativo sotto il profilo della salute e della sicurezza sul lavoro. Quindi il *Datore di Lavoro* sa che i suoi collaboratori devono essere pronti su sua richiesta a collaborare.

Per quanto riguarda la *"Sorveglianza Sanitaria"* si è visto che qualsiasi ***"Medico Competente"*** è in grado di dare indicazioni per contenere il *"Coronavirus"*, alcune delle quali sono meglio specificate nell'accennato *"Protocollo"* del 14 Marzo 2020 e che in gran parte derivano da quelle indicazioni che il ***Ministero della Salute*** periodicamente, giorno dopo giorno sta dando, tramite anche la ***Protezione Civile***, a livello generale.

E' opportuno anche porre l'attenzione su alcuni aspetti, oltre alla sanificazione dell'ambiente, riguardanti giustamente la necessità di *lavarsi spesso le mani con sapone*, mantenere il *distanziamento sociale* di 1,5 metri o evitare *assembramenti*, le quali sono indicazioni di carattere organizzativo e del tutto a costo "Zero". Più delicato è invece l'argomento sui *"Dispositivi di Protezione Individuale"* perché su questo punto ci sono state delle grandi difficoltà di approvvigionamento anche a livello nazionale, tramite la Protezione Civile, nonostante le ingenti risorse economiche immediatamente messe a disposizione, per cui si è potuto fare un approvvigionamento limitato dei *"Dispositivi di Protezione Individuale"* e molto si è fatto sull'inventiva e sulle capacità creative anche del singolo *Datore di Lavoro*. Va da sé che bisognerebbe avere la possibilità di forniture adeguate alle reali necessità lavorative, però dovremmo pensare che non ci vogliono particolari meccanismi operativi o particolari strumenti per attuare la prevenzione e la protezione rispetto al *"Coronavirus"*, almeno per le attività standard e sempre facendo la dovuta differenza con le attività sanitarie, mediche, infermieristiche e simili.

Un'annotazione finale riguarda la tendenza oramai consolidata, in aziende soprattutto di grandi dimensioni, di come poter effettuare una efficace **"informazione"**, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, che nel contempo possa raggiungere efficacemente tutti i lavoratori, ma soprattutto singolarmente, e possibilmente in linea con quanto richiesto in materia di *informazione* dal D.Lgs. 81/2008. In tal senso una ricerca "mirata" di un ***"videoclip"*** - inteso, nel nostro caso in oggetto, come breve registrazione audiovisiva realizzata per informare tutti i lavoratori in merito alle misure di prevenzione e protezione da adottare dall'azienda - che corrispondesse alle necessità di divulgazione, di quanto sopra descritto, per un contributo alla migliore valutazione e gestione di questo rischio come il *"Coronavirus"*, il "*videoclip"* trasmesso dalla **FERRARI**, mandato in onda in una nota trasmissione di RAI3, è apparso, a parere di chi scrive, il più efficace su come gestire efficacemente l'esposizione al *"Coronavirus"*, oltre ovviamente a permettere la comunicazione a titolo completamente **"gratuito"**.

In conclusione, ricapitolando le misure di prevenzione e protezione, naturalmente non del tutto esaustive, possono essere

elencate in questa sorta di ***"decalogo"***:

1. Informazione e Formazione
2. Segnaletica di sicurezza orizzontale e verticale
3. Dispositivi di Protezione Individuali (DPI)
4. Distanza interpersonale
5. Mascherina
6. Lavaggio e igienizzazione delle mani
7. Sanificazione
8. Percorsi obbligati per distanze di sicurezza;
9. *Sorveglianza Sanitaria*;
10. Aggiornamento *"Documento sulla Valutazione dei Rischi"*.

Donato Eramo

 Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

---

www.puntosicuro.it